SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1993.

Attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 104, recante modifiche ed integrazioni alla legge 14 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari;

Visti in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge citata, i quali prevedono che ogni quinquennio sono individuate le regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari (comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma), ai fini della corresponsione a tali regioni, in base all'incidenza di detti vincoli e attività, del contributo annuo dello Stato dalle norme stesse previsto;

Considerato che, in rapporto all'entità e al tipo dei ripetuti vincoli e attività (sgomberi, limitazioni, impiego di aree addestrative, ecc.) è stata calcolata l'incidenza degli stessi in ciascuna regione, espressa in termini percentuali;

Ritenuto che maggiormente oberate possono essere considerate le regioni nelle quali l'incidenza sia almeno del 4%;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 luglio 1992;

Decreta:

Il contributo annuo dello Stato previsto dall'art 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, è corrisposto alle seguenti regioni nella misura percentuale accanto a ciascuna indicata, calcolata sullo stanziamento destinato allo scopo:

Sardegna	30,087
Friuli-Venezia Giulia	19,983
Trentino-Alto Adige	13,892
Lazio	13,831
Veneto	8,806
Puglia	7,232
Piemonte	6,169

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della difesa
ANDÒ

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A1057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1992.

Rideterminazione delle misure dell'indennità speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede che l'indennità speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici con sede in Trento ed aventi competenza regionale, è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alla variazione dell'indice del costo della vita verificatasi nel biennio precedente;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1991, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1990, le misure dell'indennità speciale di seconda lingua,

Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennità in parola, a decorrere dal 5 settembre 1992, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1990-agosto 1992;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale di statistica del 6 ottobre 1992, n. 17976, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata pari a 11,9;

Decreta:

A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennità speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue:

da L. 301.278 a L. 337.130;
da L. 251.065 a L. 280.942;
da L. 200.852 a L. 224.753;
da L. 180.766 a L. 202.277.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 288

93A1058

DECRETO 22 dicembre 1992.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di bilinguismo, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52, e 51 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con i quali è stata attribuita — relativamente al triennio 1985-1987 — al personale della Polizia di Stato e a quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, concernente «Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta»;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, oltre ad articolare le misure dell'indennità di bilinguismo tra le varie fasce retributive, stabilisce che la stessa va rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 279, che ha esteso l'indennità in questione al personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in analoga posizione di servizio, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per le corrispondenti categorie di personale in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1991, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1990, le misure dell'indennità di bilinguismo;

Ritenuto che, ai fini della rideterminazione della indennità in parola, a decorrere dal 5 settembre 1992, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1990-agosto 1992;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale di statistica del 6 ottobre 1992, n. 17976, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata pari a 11,9;

Decreta:

A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennità di bilinguismo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue:

prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130;

seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942;

terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753;

quarta fascia: da L. 180.766 a L. 202.277.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 289

93A1059

DECRETO 23 dicembre 1992.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative della XXV Olimpiade di Barcellona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della XXV Olimpiade di Barcellona;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 celebrativa della XXV Olimpiade di Barcellona è stabilito in complessive L. 30.020.000 pari a n. 60.040 pezzi di cui:

L. 24.020.000 pari a n. 48.040 pezzi, per le monete «ordinarie»;

L. 6.000.000 pari a n. 12.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1993
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 182

93A1086

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 14 gennaio 1993.

Revoca dei contributi concessi al comune di Sinnai per la realizzazione del progetto denominato «Albergo La Baita» e di quelli concessi alla ditta Edil B.F. per la realizzazione del progetto «Belo Horizonte».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1990, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1990, registro n. 2 fogli n. 94 e n. 95, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Sardegna;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991, registro n. 4, foglio n. 95, con il quale si è provveduto alla revoca dei progetti nello stesso indicati, localizzati nella suddetta regione;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991, registro n. 10, foglio n. 156, con il quale sono state utilizzate le somme recuperate, attraverso la revoca, a favore dei progetti «Albergo La Baita» e «Belo Horizonte»;

Vista la nota del 22 dicembre 1992, con la quale la regione Sardegna ha comunicato il mancato perfezionamento della stipula delle previste convenzioni relative ai suddetti progetti;

Considerato che appare pertanto necessario provvedere alla revoca dei contributi assegnati;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i contributi concessi al comune di Sinnai per la realizzazione del progetto denominato «Albergo La Baita» e quelli concessi alla ditta Edil B.F. per la realizzazione del progetto «Belo Horizonte» di cui al prospetto allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: BONIVER

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1993
Registro n. 3 Turismo, foglio n. 1

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE SARDEGNA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Cagliari:					
Sinnai	Albergo La Baita	Comune di Sinnai	3 000	840	44,1
Sassari					
Sorso	Belo Horizonte	Edil B F	11 224	3.142	165,0
		Totali	14 224	3 982	209,1

93A1060

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1993.

Dichiarazione di fuori corso della marca di concessione governativa da L. 60.000 per passaporti istituita con decreto ministeriale 2 settembre 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Vista la nuova tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 2 settembre 1992 con il quale è stata istituita una marca di concessione governativa da L. 60.000 per il pagamento della tassa di rilascio e annuale per i passaporti;

Considerato che con il decreto ministeriale 29 dicembre 1992 sono stati determinati i nuovi segni caratteristici della nuova marca di concessione governativa da L. 60.000 per il pagamento della tassa dovuta per i passaporti;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare fuori corso la marca di concessione governativa da L. 60.000 per passaporti istituita con decreto ministeriale 2 settembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

La marca di concessione governativa per passaporti da L. 60.000, avente le caratteristiche determinate con il decreto ministeriale del 2 settembre 1992, è dichiarata fuori corso.

Le marche esistenti presso i distributori secondari saranno ammesse al cambio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A1084

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nella riunione del 25 giugno 1992;

Veduto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 giugno 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - prot. n. 5536, del 31 gennaio 1992;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 febbraio 1992 e trasmesso a questa Università con lettera ministeriale prot. n. 1590 del 6 aprile 1992;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio-decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, al capo III, sezione II «Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza» gli articoli 20, 21, 22 del corso di laurea in scienze politiche e al capo VII - Degli studenti - Degli esami - Delle tasse, l'art. 148, vanno modificati nel modo che segue:

Art. 20 - al primo comma l'insegnamento di «organizzazione internazionale» è sostituito con l'insegnamento di «Istituzioni di diritto privato»

Art. 21 - l'articolo viene integrato dai due seguenti indirizzi:

D) Politico-economico.

E) Politico-sociale.

Art. 22 - viene integrato con l'aggiunta dei sottoelencati insegnamenti complementari:

analisi finanziaria e finanza aziendale;
diritto anglo-americano;
diritto bancario;

diritto comune;
matematica per economisti;
matematica per le scienze sociali;
organizzazione internazionale;
pianificazione ed organizzazione territoriale;
politica criminale;
politica economica europea;
politica economica regionale;
principi di economia politica e statistica;
psicologia;
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
ricerca operativa;
scienze delle finanze e diritto finanziario;
sistemi economici comparati;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia economica;
sociologia giuridica;
sociologia politica;
sociologia religiosa;
sociologia urbana e rurale;
statistica economica;
statistica per la ricerca economica;
storia del giornalismo;
storia della Chiesa;
storia della filosofia politica;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle relazioni internazionali;
storia dell'industria;
storia del pensiero politico;
storia del pensiero politico classico;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del pensiero politico medievale;
storia del pensiero sociologico;
storia del Risorgimento;
storia e istituzioni dell'America latina;
storia della banca;
storia dell'università;
storia dell'integrazione europee;
diritto degli enti locali;
diritto dei Paesi socialisti;
diritto della navigazione;
diritto dell'ambiente;
diritto delle Comunità europee;
diritto dell'economia;
diritto ecclesiastico comparato;
diritto finanziario;
diritto penitenziario;
diritto processuale amministrativo;
diritto processuale civile;
diritto processuale tributario;
diritto pubblico americano;
diritto pubblico comparato;
diritto regionale;
diritto sanitario;
diritto spaziale,
diritto urbanistico;
econometria;
economia aziendale;
economia degli investimenti;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia dei trasporti;
economia della cooperazione;
economia delle Comunità europee;
economia dell'impresa;
economia e politica agraria;
economia e politica dei trasporti;
economia e politica del lavoro;
economia e tecnica delle aziende industriali;
economia regionale;
elaborazione automatica dell'informazione;
etnologia;
filosofia della politica;
giustizia costituzionale;
economia europea;
legislazione del lavoro;
legislazione sociale;
lingua araba;
storia e istituzioni del mondo musulmano;
storia e istituzioni dell'Unione Sovietica;
storia e politica monetaria;
storia marittima;
storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa;
storia politica e diplomatica dell'Asia orientale;
tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
tecnica industriale e commerciale;
teoria e politica dello sviluppo,

e con la soppressione dei seguenti insegnamenti complementari.

elementi di diritto romano;
esegesi dei trattati;
istituzioni di diritto privato;
scienza delle finanze;
storia della costituzione romana.

CAPO VII

Degli studenti - Degli esami - Delle tasse

L'art. 148 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 148. — L'esame di laurea in scienze politiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta elaborata dal candidato su un tema concordato con il professore ufficiale della disciplina prescelta, che rientri nel *curriculum* seguito dallo studente con esclusione delle lingue straniere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 27 luglio 1992

Il rettore: Bo

93A1046

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 431/Int. del 13 luglio 1991, con il quale è stata disposta la modifica dello statuto di questo Ateneo relativamente al riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) della facoltà di lingue e letterature straniere, in adeguamento alla nuova tabella IX dell'ordinamento didattico universitario, emanata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1989, n. 230;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1992, n. 105, recante modificazioni alla tabella IX dell'ordinamento didattico universitario di cui al sopra citato decreto presidenziale 3 febbraio 1989, relativa ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 17 giugno, 25 e 29 settembre 1992, con le quali, in adeguamento alla modificazione concernente la tabella IX di cui alla precedente premessa, viene proposta la modifica di statuto concernente la soppressione della locuzione «europee» dalla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nel senso che la dizione «lingue e letterature straniere (europee)», ovunque formulata nello statuto medesimo, è sostituita con la dizione «lingue e letterature straniere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 ottobre 1992

Il rettore: CASTELLANI

93A1061

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1992

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1993.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 dicembre 1992;

Presieduta dal prof. Francesco Saja;

Presenti tutti i componenti;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1993, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 1992

Il presidente
SAJA

Il segretario generale
PERA

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			Avanzo di amministrazione 1990	19 761			19 761
			Avanzo di amministrazione 1991	23 689			23 689
			Avanzo di amministrazione presunto 1992	25.677			25 677
			Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.92	69 127	0	0	69 127
I			**ENTRATE CORRENTI**				
	I		Vendita di beni e servizi	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	0	0
	II		Trasferimenti				
		103	- *Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)*	38.000	0	0	38 000
			Totale categoria II	38 000	0	0	38 000
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	- *Interessi attivi*	3 800	1 200	0	5 000
			Totale categoria III	3.800	1.200	0	5.000

Page 1

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
	IV		Entrate diverse				
		109	*- Recuperi, rimborsi e proventi diversi*	0	0	0	0
			Totale categoria IV	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO I	41.800	1 200	0	43 000
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0
			Totale categoria VI	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				

Page 2

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
		112	*Recupero anticipazioni al cassiere*	100	0	0	100
		113	*Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.*	3 700	4 000	0	7.700
			Totale categoria VII	3.800	4 000	0	7.800
			TOTALE TITOLO III	3 800	4 000	0	7 800
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	*- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità*	1.700	100	0	1 800
		102	*- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità*	100	50	0	150
		104	*- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità*	50	150	0	200
			Totale categoria I	1.850	300	0	2.150

Page 3

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
	II		Personale in attività di servizio				
		107	*- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi*	5 500	3 500	0	9.000
		108	*- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità*	2 200	1 100	0	3 300
		110	*- Compensi per lavoro straordinario al personale*	80	120	0	200
		113	*- Indennità e rimborso spese di missione al personale*	180	70	0	250
		114	*- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie*	200	250	0	450
			Totale categoria II	8 160	5 040	0	13.200
	III		Personale in quiescenza				
		116	*- Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)*	700	200	0	900
		119	*- Accantonamento assegni integrativi pensioni*	300	0	0	300
			Totale categoria III.	1 000	200	0	1 200
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	*- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)*	50	400	0	450
		121	*- Compensi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi*	200	250	0	450
		122	*- Canoni di locazione*	1.800	700	0	2 500

Page 4

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione	200	500	0	700
		124	- Canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi. Manutenzione dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sitemi informatici. Noleggio di materiale tecnico ed informatico	500	700	0	1.200
		125	- Spese per l'acquisto di materiale di informazione e documentazione, giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza, pubblicazioni per gli uffici e rilegature	150	250	0	400
		126	- Spese per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	50	200	0	250
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	260	240	0	500
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto, spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico, spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto, spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	280	420	0	700
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	200	200	0	400
		130	- Spese casuali	30	30	0	60
		131	- Spese di rappresentanza	0	20	0	20
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	3	77	0	80
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	10	40	0	50
		134	- Vigilanza locali	500	150	0	650

Page 5

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
		135	- *Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa*	100	50	0	150
		136	- *Premi di assicurazioni diverse*	100	50	0	150
		137	- *Acquisto di vestiario e divise*	20	0	0	20
		138	- *Prestazioni di servizi resi da terzi*	20	30	0	50
			Totale categoria IV	4 473	4 307	0	8.780
	V		Trasferimenti	0	0	0	0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- *Fondo di riserva*	0	1 000	0	1.000
			Totale categoria VI	0	1.000	0	1 000
			TOTALE TITOLO I	15 483	10 847	0	26 330
II			***SPESE IN CONTO CAPITALE***				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- *Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza*	250	0	0	250
			Totale categoria VII	250	0	0	250

Page 6

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	*- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale ed attrezzature tecnico-scientifiche*	300	3.700	0	4 000
		171	*- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca*	90	160	0	250
		172	*- Acquisto immobile sede dell'Autorità Eventuali opere di ripristino e trasformazione*		81 297	0	81 297
			Totale categoria VIII	390	85 157	0	85.547
			TOTALE TITOLO II	640	85 157	0	85 797
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	*- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese*	100	0	0	100
		181	*- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni Versamento ritenute operate*				

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
			per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	3.700	4.000	0	7.700
			Totale categoria IX	3.800	4.000	0	7.800
			TOTALE TITOLO III	3.800	4.000	0	7.800
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI							
			ENTRATE CORRENTI				
			Titolo I				
			- *Categoria I*	0	0	0	0
			- *Categoria II*	38.000	0	0	38.000
			- *Categoria III*	3.800	1.200	0	5.000
			- *Categoria IV*	0	0	0	0
			Totale titolo I	41.800	1.200	0	43.000
			SPESE CORRENTI				
			Titolo I				
			- *Categoria I*	1.850	300	0	2.150

Page 8

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
			- Categoria II	8.160	5 040	0	13 200
			- Categoria III	1.000	200	0	1.200
			- Categoria IV	4.473	4.307	0	8.780
			- Categoria V	0	0	0	0
			- Categoria VI	0	1.000	0	1.000
			Totale titolo I	15.483	10 847	0	26 330
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE							
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			Titolo II				
			- Categoria V	0	0	0	0
			- Categoria VI	0	0	0	0
			Totale titolo II	0	0	0	0
			SPESE IN CONTO CAPITALE				
			Titolo II				
			- Categoria VII	250	0	0	250
			- Categoria VIII	390	85 157	0	85.547
			Totale titolo II	640	85 157	0	85 797

Page 9

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT	CAT.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE E SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILTA' SPECIALI							
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- *Categoria VII*	3 800	4 000	0	7 800
			Totale titolo III	3.800	4 000	0	7.800
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- *Categoria IX*	3.800	4 000	0	7.800
			Totale titolo III	3.800	4.000	0	7 800

Page 10

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIEPILOGO							
			ENTRATE				
			Titolo I	41 800	1 200	0	43 000
			Titolo II	0	0	0	0
			Titolo III	3 800	4 000	0	7 800
			Totale delle entrate	45.600	5.200	0	50 800
			Avanzo di amministrazione pregresso	69 127	0	0	69 127
			Totale generale	114 727	5 200	0	119 927
			SPESE				
			Titolo I	15 483	10.847	0	26 330
			Titolo II	640	85.157	0	85 797
			Titolo III	3 800	4.000	0	7 800
			Totale delle spese	19 923	100.004	0	119 927

Page 11

93A1062

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 9 febbraio 1993, n. 3.

Decreto 31 ottobre 1992, n. 553, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1993. Modalità di accertamento delle condizioni reddituali dei minorati civili. Invalidi civili parziali. Incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità. Disciplina esercizio del diritto di opzione.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 in data 30 gennaio 1993 il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

Il decreto interministeriale, datato 31 ottobre 1992, disciplina in concreto nuove modalità di accertamento delle condizioni reddituali dei beneficiari di pensioni e assegni spettanti a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché l'esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole spettante agli invalidi civili parziali in presenza di incompatibilità con trattamenti pensionistici a carattere diretto concessi a seguito di invalidità, per effetto del disposto del succitato art. 3 della legge n. 407/90, come modificato dalla legge n. 412/91.

Nel decreto suddetto viene in particolare previsto:

— l'obbligo da parte dei minorati civili, beneficiari di pensioni e assegni (con esclusione quindi di coloro che godano soltanto di indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione per sordomuti e indennità speciale per ciechi ventesimisti) di presentare alle prefetture, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione di responsabilità concernente la propria situazione reddituale in apposito modello allegato al decreto stesso;

— l'indicazione, nella dichiarazione di responsabilità, dei redditi di qualsiasi natura, assoggettati all'IRPEF, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, percepiti nell'anno precedente;

— l'obbligo per le prefetture di avviare, in caso di omessa presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, i necessari accertamenti ai fini della «revoca» della provvidenza economica, ai sensi dell'art. 3-*ter* della legge 21 febbraio 1977, n. 29. In attesa che possa diventare operativo l'accesso all'anagrafe tributaria, ai sensi della vigente normativa, per il quale è a buon punto la definizione dei necessari accordi con il Ministero delle finanze e delle relative modalità tecniche, ferma restando l'auspicabile possibilità di scambi incrociati di dati e notizie relativi ai beneficiari con le sedi provinciali di enti erogatori di pensioni, assegni e indennità (INPS, INAIL, direzioni provinciali del Tesoro, ecc.), si ritiene, in particolare nella prima applicazione del regolamento, che nel caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini stabiliti, possa essere attivato un procedimento di diffida nei confronti dell'assistito a provvedere all'invio della stessa entro un termine perentorio non inferiore a venti giorni, pena la immediata revoca del beneficio;

— l'obbligo per gli invalidi civili parziali titolari dell'assegno mensile di comunicare alle prefetture, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, di trattamenti pensionistici.

Modalità di distribuzione dei modelli.

Per effetto del ritardo con il quale è stato adottato e pubblicato il decreto in questione, non si darà luogo alla presentazione della dichiarazione di responsabilità relativa alla situazione reddituale per il 1992, prevista entro i centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

In concreto detta presentazione, oltre che a coincidere con la distribuzione e con la presentazione del modello di dichiarazione per il 1993, con i possibili inconvenienti di carattere operativo, si rivela del tutto inutile per l'erario, stante l'impossibilità di recuperare somme indebitamente percepite nel 1992, laddove risultasse eventualmente una situazione reddituale superiore ai limiti prescritti.

Infatti, la revoca della provvidenza prevista dall'art. 2, secondo comma, del regolamento non potrebbe avere efficacia che dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, a norma dell'art. 3-*ter* della legge 21 febbraio 1977, n. 29, come confermato dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 (art. 3, comma 10).

Per quanto concerne la dichiarazione reddituale relativa al 1993, a seguito di intese intervenute con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli uffici postali consegneranno gli appositi moduli in occasione del pagamento delle provvidenze per il secondo bimestre 1993 (a partire, cioé dal 28 marzo 1993).

L'Istituto Poligrafico dello Stato provvederà alla spedizione degli stampati direttamente alle direzioni provinciali delle poste entro il 1° marzo 1993, sulla base di un prestabilito piano di distribuzione.

Le direzioni provinciali predette, provvederanno, secondo elenchi forniti in duplice copia dal CED, a distribuire gli stampati ai singoli uffici postali, che li consegneranno, come detto, agli assistiti in occasione del pagamento del secondo bimestre 1993. La presentazione del modello, debitamente compilato, alle prefetture, dovrà avvenire entro il 30 giugno 1993.

Per i titolari di conto corrente postale, la spedizione del modello e relativa comunicazione allegata dovrà avvenire a cura di codesti uffici, in base ad elenchi elaborati dal CED.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole, si rammenta che il regime delle incompatibilità, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 412/91, è sopravvissuto esclusivamente nei confronti degli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito il diritto all'assegno mensile alla data del 1° gennaio 1992 e siano titolari di trattamenti pensionistici a carattere diretto, concessi a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonché di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

Si rammenta altresì che i titolari dell'assegno mensile al 1° gennaio 1992 e per coloro che abbiano avuto il riconoscimento del diritto entro la stessa data , sono stati fatti salvi dalla legge n. 412/91 i diritti acquisiti e, pertanto, nei loro confronti il regime delle incompatibilità dianzi citato non trova applicazione.

I cittadini riconosciuti invalidi civili parziali dalle competenti commissioni sanitarie, titolari altresì di prestazioni pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle relative posizioni da parte delle prefetture, debbono esercitare l'opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili.

Nel caso di opzione per l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno, l'interessato deve inviare alla prefettura una dichiarazione dell'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile.

Il tal caso, la prefettura, prima di sottoporre la pratica al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, d'ufficio concorderà con l'ente erogatore i tempi di cessazione della provvidenza cui si è rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze stesse.

Dovranno, altresì, essere presi accordi con detto Ente sulle modalità di recupero degli importi percepiti relativi al trattamento cui si rinunzia, avendo l'assegno mensile, per il quale si è optato, generalmente una decorrenza pregressa e dovendo alla stessa farsi riferimento anche per quanto concerne l'opzione esercitata e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1991. Normalmente il recupero in questione potrà avvenire sugli arretrati dell'assegno mensile da erogare. Andranno altresì concordate le modalità di versamento delle somme recuperate in favore dell'altro ente.

Qualora si rinunzi all'assegno mensile, il C.P.A.B.P. sunnominato nel prendere atto della rinuncia, denegherà, con delibera, la provvidenza.

Per le pratiche pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le prefetture chiederanno agli interessati che, dalla documentazione agli atti, risultino titolari di provvidenze incompatibili, di integrare detta documentazione con la dichiarazione di opzione per una delle provvidenze.

L'art. 6 del regolamento, infine, prevede l'obbligo. da parte delle prefetture, di invio al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, delle dichiarazioni di responsabilità relative alle situazioni reddituali dell'anno precedente, delle dichiarazioni di incompatibilità intervenute, degli eventuali provvedimenti di revoca, relativamente ai soggetti per i quali sia pervenuta richiesta dei fascicoli ai fini delle verifiche di competenza.

In conclusione, si ritiene opportuno rammentare che tutti gli invalidi civili parziali ai quali sia stato riconosciuto il diritto all'assegno mensile dal C.P.A.B.P in data successiva al 1° gennaio 1992, e concessa la provvidenza sino al 31 dicembre 1990, secondo le istruzioni fornite con circolare n. 1 dell'11 gennaio 1992, debbono essere messi nella condizione di poter esercitare il diritto di opzione, al fine di provvedere poi alla concessione o al diniego dell'assegno mensile. per gli anni successivi, a seconda che si sia optato o meno per lo stesso.

Lo stesso diritto di opzione va, inoltre, attribuito a partire dal 1° gennaio 1991 anche a coloro che per effetto della legge 26 febbraio 1982, n. 54 si sono visti denegare l'assegno.

Attuazione art. 12, legge n. 412/91, comma 4.

Per effetto dell'emanazione del decreto che disciplina le modalità di accertamento delle situazioni reddituali, può altresì trovare attuazione l'art. 12 della legge n. 412/91, comma 4, che prevede la sospensione del meccanismo di perequazione automatica della prestazione per i titolari dell'assegno mensile già in godimento dal 1° gennaio 1992, sin tanto che permanga una situazione reddituale superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Al riguardo, si fa presente che il limite di reddito definitivo per il 1992, come comunicato dall'INPS, ammonta a L. 4.246.200 e, pertanto, per detto anno ai fini di cui sopra, dovrà farsi riferimento a tale importo.

Conseguentemente, nei confronti di coloro che presentino una situazione superiore al limite predetto dovrà essere recuperato, da parte di codeste prefetture, l'importo pari all'aumento perequativo intervenuto dal mese di maggio 1992 e a tutto il 31 dicembre 1992, compresa la tredicesima mensilità (L. 8.150 mensili).

L'aggravio di lavoro che i competenti servizi operativi di codeste prefetture subiranno ulteriormente per effetto dell'attività di revisione annuale delle situazioni reddituali, unitamente all'importanza da attribuire alla stessa, nel quadro di una più rigorosa disciplina mirante a realizzare condizioni di maggiore equità nonché economie finanziarie, non possono esimersi dal richiamare l'attenzione delle S.S.LL. sull'assoluta necessità di potenziare i servizi impegnati attraverso una distribuzione del personale a disposizione, anche in via temporanea. Si deve, infatti, tener conto della rilevanza acquisita dall'assistenza economica ai minorati civili nell'ambito della finanza pubblica, nonché della particolare attenzione riservata al settore dagli organi di Governo, dalla stampa e dall'opinione pubblica.

Il Ministro: MANCINO

93A1063

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 24 febbraio 1993, n. **461.**

Direttiva sui provvedimenti da assumere per l'osservanza delle norme di comportamento sulle strade di tipo B - strade extraurbane principali.

Alla direzione generale ANAS
Alle amministrazioni provinciali
Alle amministrazioni comunali

Premesso che l'art. 2, comma 2, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce la classificazione delle strade, riguardo alle loro caratteristiche costruttive tecniche e funzionali, in vari tipi, ricomprendendo tra questi le strade di tipo B - strade extraurbane principali o tratti di esse:

che l'art. 2, comma 3, del sopracitato nuovo codice della strada definisce le caratteristiche minime delle varie tipologie di strade previste dal comma 2 dello stesso articolo, ivi comprese quelle delle strade di tipo B - strade extraurbane principali o tratti di esse;

che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del nuovo codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla pubblicazione del codice emana le norme per la classificazione delle strade e che ai sensi del successivo comma 5, entro un anno dalla emanazione delle suddette norme, gli enti proprietari delle strade provvedono alla classificazione, sotto il profilo tecnico, della propria rete stradale, mentre, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del codice, le regioni procedono alla classificazione delle strade di propria competenza sotto il profilo amministrativo;

che l'art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce che, nelle more degli adempimenti di classificazione delle strade, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione, connesse alla suddetta classificazione, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2, comma 3, del codice per ciascun tipo di strada;

che tra le suddette disposizioni rientrano i limiti di velocità fissati dall'art. 142, comma 1, nonché le altre disposizioni previste dagli articoli 175 e 176 del codice;

che le disposizioni relative ai limiti di velocità sono entrate in vigore il 1° gennaio 1993.

Considerato che sorgono, in particolare, perplessità circa l'applicazione delle norme relative ai limiti di velocità sulle strade extraurbane principali o tratti di esse in assenza di deliberazioni relative alla classificazione di ciascuna strada e della relativa segnaletica di inizio o fine, prevista tra le caratteristiche minime fissate dall'art. 2, comma 3, del codice per le suddette strade.

Considerato che sorgono perplessità, sempre in merito alle caratteristiche minime per le strade di tipo B - strade extraurbane principali o tratti di esse, circa l'esatta interpretazione da dare al termine aree di sosta, laddove è richiesto che sulle suddette strade per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Tutto ciò premesso e considerato si forniscono i necessari chiarimenti e si impartiscono le conseguenti direttive:

le caratteristiche minime richieste per le strade extraurbane principali o tratti di esse sono da considerare tutte indispensabili ai fini della classificazione, e pertanto prima di addivenire alla detta classificazione l'ente proprietario dovrà eseguire tutte le opere che si rendano necessarie per la rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti;

il termine «area di sosta» di cui alle caratteristiche minime richieste per le strade extraurbane principali o tratti di esse deve essere inteso nel senso più ampio di «pertinenza di servizio», come definita dall'art. 24, comma 4, del codice, a condizione che la stessa sia dotata di area di parcheggio, anche non delimitata, nonché di corsie di decelerazione e di accelerazione;

l'installazione dei segnali di inizio e fine sulle strade extraurbane principali o tratti di esse è necessario, al fine di rendere noto agli utenti le condizioni o limitazioni della circolazione su tali strade ed i relativi comportamenti da tenere;

l'apposizione di tali cartelli non costituisce classificazione definitiva;

le suddette disposizioni dovranno essere deliberate con ordinanze e portate a conoscenza degli utenti della strada mediante l'installazione dei segnali sopra menzionati.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: MERLONI

93A1113

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica di San Marino ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1992, registro n 25 Esteri, foglio n 24, il Governo della Repubblica di San Marino viene autorizzato ad acquistare un terreno sito in località Pietracuda di San Leo (Pesaro)

93A1065

Autorizzazione al Governo della Repubblica di Ungheria ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1992, registro n 25 Esteri, foglio n 26, il Governo della Repubblica di Ungheria è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, via Carlo Giuseppe Bertero n. 25, da destinare a residenza dell'addetto militare presso l'ambasciatore di Ungheria.

93A1066

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione America latina, Messico, Asia, in Reggio Emilia

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1992, registro n 25 Esteri, foglio n 25, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione America latina, Messico, Asia (AALMA), con sede in Reggio Emilia, via Spallanzani, 3, e ne viene approvato il relativo statuto

93A1067

Soppressione delle agenzie consolari di seconda categoria in Piura, Ica e Iquitos (Perù)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta

Art. 1

L'agenzia consolare onoraria in Piura (Perù) è soppressa a partire dal 1° gennaio 1993

Art. 2

L'agenzia consolare onoraria in Ica (Perù) è soppressa a partire dal 1° gennaio 1993

Art 3

L'agenzia consolare onoraria in Iquitos (Perù) e soppressa a partire dal 1° gennaio 1993

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1992

p *Il Ministro* AZZARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993
Registro n 2 Esteri, foglio n. 192

93A1068

Istituzione di un vice consolato di seconda categoria in Bata (Guinea Equatoriale)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

È istituito un vice consolato onorario in Bata (Guinea Equatoriale)

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1992

p *Il Ministro* AZZARÀ

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993
Registro n. 3 Esteri, foglio n 193

93A1069

Soppressione delle agenzie consolari di seconda categoria in Tunuyan e Villa Mercedes (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Art 1

L'agenzia consolare di seconda categoria in Tunuyan (Argentina) e soppressa dal 1° gennaio 1993.

Art 2

L'agenzia consolare di seconda categoria in Villa Mercedes (Argentina) è soppressa dal 1° gennaio 1993

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 dicembre 1992

p. *Il Ministro* AZZARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993
Registro n 2 Esteri, foglio n 190

93A1070

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cardiff (Gran Bretagna) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Art 1

L'agenzia consolare di seconda categoria in Cardiff (Gran Bretagna) è soppressa dal 1° gennaio 1993

Art 2

È istituito in Cardiff (Gran Bretagna) un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Londra, dal 1° gennaio 1993

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 dicembre 1992

p *Il Ministro* AZZARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993
Registro n 2 Esteri, foglio n 191

93A1071

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n 987 del 7 dicembre 1992 l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Roche S p a di Milano la donazione di un apparecchio microscopio «Axiophot Carl Zess» del valore di L. 70 000 000 da destinare all'attività di ricerca e di didattica della cattedra di dietoterapia.

93A1072

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n 1345 del 22 luglio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Casanova la donazione della somma di L 5 000 000 annui per tre anni, per l'istituzione di una borsa di studio, intitolata alla memoria del figlio Paolo Casanova, ai neolaureati in medicina e chirurgia negli anni accademici 1990-91, 1991-92 e 1992-93

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1346 del 22 luglio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Industria farmaceutica Serono S p a. di Milano la donazione di una stazione di colposcopia con sussidio diagnostico del valore di L 50 000 000 da destinare alla clinica ostetrica e ginecologica II

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1347 del 22 luglio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'A I.R C - Associazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano la donazione della somma di L 300 000 000 per la ristrutturazione di un'aula-biblioteca presso il complesso di S Giovanni in Monte, da intitolare al prof Giorgio Prodi

Con decreto del prefetto di Bologna n 2024 dell'11 dicembre 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Alcisa di Zola Predosa (Bologna) la donazione di un apparecchio ad ultrasuoni denominato «Selector» del valore di L 130 000 000 da destinare all'istituto di clinica otorinolaringologica

93A1073

Autorizzazione dell'Università di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n 4924 del 19 dicembre 1992 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni

L 15 000 000 a favore della clinica nefrologica, quale contributo da destinare all'acquisto di un apparecchio per emodialisi.

L 12 000 000 a favore del laboratorio di patologia clinica, quale contributo da destinare all'acquisto di un cromatografo liquido ad elevata risoluzione,

L 20 000.000 a favore della clinica urologica, quale contributo da destinare all'organizzazione del 41° Congresso della società di urologia dell'Italia centro-meridionale e delle isole, che ha avuto luogo nei giorni 1° e 3 ottobre 1992 nella città di Chieti,

L 5 000 000 a favore dell'istituto di scienze biochimiche, quale contributo da destinare all'acquisto di un moderno sistema di scansione radiocromatografica tridimensionale,

L 5 000 000 a favore del dipartimento di architettura e urbanistica, presso la facoltà di architettura, quale contributo da destinare all'organizzazione del seminario internazionale di studi «Le Città Adriatiche: identità e progetti», che ha avuto luogo nel giorno 15 ottobre 1992

Con decreto del prefetto di Chieti n 3731 del 19 dicembre 1992 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare abruzzese e marchigiana la donazione della somma di L 3.000 000 in favore del centro universitario per lo studio delle malattie neuromuscolari di Chieti, per l'acquisto di un microscopio rovesciato.

93A1074

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n 3494 del 10 dicembre 1992 la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della sig ra Miria Sciarra la donazione della somma di L 8 000.000 per incrementare il fondo destinato al premio di studio «Benedetto Sciarra» defunto figlio della donante stessa.

93A1075

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art 1, secondo comma, del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Pneumatici Pirelli, unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo 7 dicembre 1992-6 giugno 1993

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 in favore di trentaquattro lavoratori della S r l Gruppo manifatture abbigliamento, con sede in Arezzo, occupati presso lo stabilimento di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n 863, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Macom Italia, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 28 maggio 1992 al 27 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.I. - Sewing Machines Italy, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Monza (Milano), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maserati già Officine Alfieri Maserati, unità produttiva di Milano-Lambrate, dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993, periodo entro cui comprendere anche i lavoratori sospesi a decorrere dal 1° marzo 1993 e dal 1° aprile 1993.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 in favore di ventiquattro dipendenti dalla società Bruna S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Reana del Royale (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali ad un minimo di 10 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 5 luglio 1993.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 17 dicembre 1992, n. 12581.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 in favore di trentadue dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Botto Carlo e C., sede di Pontestura (Alessandria), occupati presso lo stabilimento di Pontestura (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 settembre 1992 al 14 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 in favore di sedici operai, due intermedi e cinque impiegati dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armando Saccal, con sede in Rescaldina (Milano), occupati presso lo stabilimento di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie plurisettimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 30 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro tipografico fiorentino ora S.r.l. Edizioni fiorentine, con sede e stabilimento in Firenze, per il periodo dal 18 giugno 1991 al 7 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Latteria sociale cooperativa Aurora, con sede in Turro di Podenzano (Piacenza) e stabilimento in Turro di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.T., con sede in Castello di Serravalle (Bologna) e stabilimento in Castello di Serravalle (Bologna), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faes-Factory Automation Engineering Systems, con sede in Milano e sede amministrativa di Genova, per il periodo dal 24 settembre 1992 al 23 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella Federico & C., con sede in Genova e stabilimento in Genova, per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mediagraf S.r.l. di Noventa Padana (Padova) per il periodo dal 29 giugno 1992 al 31 dicembre 1992, con esclusione dei lavoratori giornalisti.

93A1076

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica delle scuole elementari di Ierzu ad accettare una donazione

Con decreto n. 2808/1° del 17 novembre 1992 del prefetto della provincia di Nuoro il direttore didattico di Ierzu è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 9.200.000 per la costituzione di un fondo, intitolato alla sorella Piras Ines, per l'istituzione di un premio annuo del valore di L. 1.000.000 da suddividere tra gli alunni meritevoli della 5ª classe disposta dal sig. Piras Ettore.

93A1078

MINISTERO DEL TESORO

N. 31

Media dei titoli del 16 febbraio 1993

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	79,900
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C P 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,725
» » » 21- 4-1987/94	93,125
» » C T O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,825
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,775
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,750
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,750
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,900
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,975
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,325
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,275
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,425
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,525
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,950
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,925
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,650
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,400
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,895
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,375
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,250
» » » TR 2,5% 1983/93	101,200
» » » Ind 1- 3-1988/93	99,975
» » » » 1- 4-1988/93	100,125
» » » » 1- 5-1988/93	100,525
» » » » 1- 6-1988/93	100,875
» » » » 18- 6-1986/93	100,200
» » » » 1- 7-1988/93	101,025
» » » » 17- 7-1986/93	100,175
» » » » 1- 8-1988/93	101,325
» » » » 19- 8-1986/93	100,425
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,750
» » » » 18- 9-1986/93	100,850
» » » » 1-10-1988/93	100,375
» » » » 20-10-1986/93	101,400
» » » » 1-11-1988/93	100,750
» » » » 18-11-1987/93	102,825
» » » » 19-12-1986/93	103,700
» » » » 1- 1-1989/94	101,150
» » » » 1- 2-1989/94	101,400
» » » » 1- 3-1989/94	100,800
» » » » 15- 3-1989/94	100,675
» » » » 1- 4-1989/94	100,200
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	100,600
» » » » 1-11-1989/94	99,900
» » » » 1- 1-1990/95	100,250
» » » » 1- 2-1985/95	101,750
» » » » 1- 3-1985/95	99,350
» » » » 1- 3-1990/95	99,750
» » » » 1- 4-1985/95	97,500
» » » » 1- 5-1985/95	97,025
» » » » 1- 5-1990/95	99,275
» » » » 1- 6-1985/95	97,075
» » » » 1- 7-1985/95	97,600
» » » » 1- 7-1990/95	99,925
» » » » 1- 8-1985/95	97,975
» » » » 1- 9-1985/95	98,175
» » » » 1- 9-1990/95	99,675
» » » » 1-10-1985/95	98,600
» » » » 1-10-1990/95	99,225
» » » » 1-11-1985/95	99,650
» » » » 1-11-1990/95	99,250
» » » » 1-12-1985/95	100,950
» » » » 1-12-1990/95	99,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,525
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,900
» » » » 1- 2-1986/96	100,700
» » » » 1- 2-1991/96	99,925
» » » » 1- 3-1986/96	99,125
» » » » 1- 4-1986/96	97,025
» » » » 1- 5-1986/96	94,375
» » » » 1- 6-1986/96	96,600
» » » » 1- 7-1986/96	96,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	96,675
» » » »	1- 9-1986/96	97,450
» » » »	1-10-1986/96	98,175
» » » »	1-11-1986/96	99,375
» » » »	1-12-1986/96	101,325
» » » »	1- 1-1987/97	100,325
» » » »	1- 2-1987/97	100,025
» » » »	18- 2-1987/97	99,950
» » » »	1- 3-1987/97	98,850
» » » »	1- 4-1987/97	96,500
» » » »	1- 5-1987/97	96,075
» » » »	1- 6-1987/97	96,400
» » » »	1- 7-1987/97	96,300
» » » »	1- 8-1987/97	97,050
» » » »	1- 9-1987/97	98,250
» » » »	1- 3-1991/98	97,750
» » » »	1- 4-1991/98	97,075
» » » »	1- 5-1991/98	97,150
» » » »	1- 6-1991/98	97,600
» » » »	1- 7-1991/98	98 —
» » » »	1- 8-1991/98	98,050
» » » »	1- 9-1991/98	97,525
» » » »	1-10-1991/98	96,900
» » » »	1-11-1991/98	97,175
» » » »	1-12-1991/98	97,650
» » » »	1- 1-1992/99	97,625
» » » »	1- 2-1992/99	97,600
» » » »	1- 3-1992/99	97,300
» » » »	1- 4-1992/99	96,625
» » » »	1- 5-1992/99	96,825
» » » »	1- 6-1992/99	97,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,975
» » »	12,50%	1-10-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-12-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,225
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,200
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,225
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,150
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,075
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,800
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,725
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,575
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,900
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,900
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,100
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,950
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,900
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,675
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,975
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,500
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,525
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,600
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,550

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93	9,60%	99,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,600
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,375
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	99,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	99,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	106 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,150
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	104 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,050
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,750
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	107 —
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106 —
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	105,450
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,750
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	105,150

93M16023

Il contabile del portafoglio dello Stato

N. 32

Media dei titoli del 17 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78,450
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C P 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	95,650
» » » 21- 4-1987/94	93,100
» » C T O 12,50% 1- 6-1989/95	99,825
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,400
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,600
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,800
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,875
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,250
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,275
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,475
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,525
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,950
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,975
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,300
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,200
» » » TR 2,5% 1983/93	101,325
» » » Ind 1- 3-1988/93	99,975
» » » » 1- 4-1988/93	100,175
» » » » 1- 5-1988/93	100,475
» » » » 1- 6-1988/93	101,025
» » » » 18- 6-1986/93	100,100
» » » » 1- 7-1988/93	101,300
» » » » 17- 7-1986/93	100,125
» » » » 1- 8-1988/93	101,325
» » » » 19- 8-1986/93	100,375

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,725
» » » » 18- 9-1986/93	100,850
» » » » 1-10-1988/93	100,350
» » » » 20-10-1986/93	101,400
» » » » 1-11-1988/93	100,675
» » » » 18-11-1987/93	102,550
» » » » 19-12-1986/93	103,600
» » » » 1- 1-1989/94	101,125
» » » » 1- 2-1989/94	101,400
» » » » 1- 3-1989/94	100,800
» » » » 15- 3-1989/94	100,750
» » » » 1- 4-1989/94	100,100
» » » » 1- 9-1989/94	100,250
» » » » 1-10-1987/94	100,575
» » » » 1-11-1989/94	99,900
» » » » 1- 1-1990/95	100,350
» » » » 1- 2-1985/95	101,750
» » » » 1- 3-1985/95	99,325
» » » » 1- 3-1990/95	99,700
» » » » 1- 4-1985/95	97,500
» » » » 1- 5-1985/95	97,025
» » » » 1- 5-1990/95	99,250
» » » » 1- 6-1985/95	96,950
» » » » 1- 7-1985/95	97,600
» » » » 1- 7-1990/95	99,975
» » » » 1- 8-1985/95	98 —
» » » » 1- 9-1985/95	98,175
» » » » 1- 9-1990/95	99,650
» » » » 1-10-1985/95	98,600
» » » » 1-10-1990/95	99,175
» » » » 1-11-1985/95	99,550
» » » » 1-11-1990/95	99,150
» » » » 1-12-1985/95	100,800
» » » » 1-12-1990/95	99,800
» » » » 1- 1-1986/96	100,500
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,850
» » » » 1- 2-1986/96	100,550
» » » » 1- 2-1991/96	99,850
» » » » 1- 3-1986/96	99,200
» » » » 1- 4-1986/96	97,125
» » » » 1- 5-1986/96	96,400
» » » » 1- 6-1986/96	96,500
» » » » 1- 7-1986/96	96,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	96,675
» » » »	1- 9-1986/96	97,475
» » » »	1-10-1986/96	98,175
» » » »	1-11-1986/96	99,400
» » » »	1-12-1986/96	101,075
» » » »	1- 1-1987/97	100,375
» » » »	1- 2-1987/97	99,950
» » » »	18- 2-1987/97	99,900
» » » »	1- 3-1987/97	98,850
» » » »	1- 4-1987/97	96,325
» » » »	1- 5-1987/97	95,850
» » » »	1- 6-1987/97	96,275
» » » »	1- 7-1987/97	96,225
» » » »	1- 8-1987/97	97,175
» » » »	1- 9-1987/97	98,100
» » » »	1- 3-1991/98	97,600
» » » »	1- 4-1991/98	96,925
» » » »	1- 5-1991/98	97,125
» » » »	1- 6-1991/98	97,875
» » » »	1- 7-1991/98	97,900
» » » »	1- 8-1991/98	98,875
» » » »	1- 9-1991/98	97,425
» » » »	1-10-1991/98	96,800
» » » »	1-11-1991/98	97,150
» » » »	1-12-1991/98	97,575
» » » »	1- 1-1992/99	97,550
» » » »	1- 2-1992/99	97,325
» » » »	1- 3-1992/99	97,100
» » » »	1- 4-1992/99	96,475
» » » »	1- 5-1992/99	96,650
» » » »	1- 6-1992/99	97,350

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,950
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-12-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,250
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,025
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,150
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,900
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,625
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	94,525
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,825
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,850
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,800
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,675
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,425
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,875
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,450
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,425
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,450
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,425

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93	9,60%	99,525
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,100
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,725
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	99,850
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	99,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	100,025
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	100,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	101,075
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,050
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	102,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,200
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,350
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	107,750
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106,750
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,650
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,250
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	106,750

93M17023

Il contabile del portafoglio dello Stato

Cambi giornalieri del 24 e del 25 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 24 febbraio 1993

Dollaro USA	1591,85
ECU	1899,40
Marco tedesco	983,72
Franco francese	289,85
Lira sterlina	2295,45
Fiorino olandese	873,97
Franco belga	47,72
Peseta spagnola	13,534
Corona danese	256,01
Lira irlandese	2388,73
Dracma greca	7,257
Escudo portoghese	10,639
Dollaro canadese	1263,67
Yen giapponese	13,609
Franco svizzero	1065,14
Scellino austriaco	139,78
Corona norvegese	230,05
Corona svedese	205,16
Marco finlandese	269,03
Dollaro australiano	1107,93

Cambi del giorno 25 febbraio 1993

Dollaro USA	1574,24
ECU	1863,43
Marco tedesco	963,31
Franco francese	283,95
Lira sterlina	2248,01
Fiorino olandese	856,36
Franco belga	46,76
Peseta spagnola	13,403
Corona danese	251,34
Lira irlandese	2340,89
Dracma greca	7,107
Escudo portoghese	10,470
Dollaro canadese	1251,88
Yen giapponese	13,358
Franco svizzero	1039,45
Scellino austriaco	136,89
Corona norvegese	225,89
Corona svedese	199,34
Marco finlandese	264,85
Dollaro australiano	1090,16

93A1347-93A1348

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Di Cristofalo S.p.a., con sede in Palermo, via P. Favier, 4, assegnataria del marchio «77 PA», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

93A1077

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Industrie Secco S.p.a. (Comunicazione n. 93001205).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Con riferimento alla società Industrie Secco S.p.a. ricompresa nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio u.s., si sono verificati mutamenti nell'azionariato della stessa tali da comportare l'indicazione del sottoindicato diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto:

Società con azioni quotate in borsa	%	(% di possesso precedente)
Industrie Secco S.p.a. (*)	31,63%	(46,57%) CO.CE.FIN. S.r.l.

(*) Società controllata di fatto indirettamente.

93A1094

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca, per rinuncia, di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1992, sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, 27 dicembre 1985 e 4 novembre 1991 per la parte relativa al conferimento delle onoreficenze di cavaliere, ufficiale e di commendatore dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Corradi Giovanni Maria.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1972 alla pagina 5, colonna 3ª, n. 12 di cavaliere del Ministero dei lavori pubblici,

nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 1986 alla pagina 7, colonna 3ª, n. 65 di ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993 alla pagina 6, colonna 1ª, n. 23 di commendatore degli art. 2 nazionali.

93A1079

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.n.c. Terme Bologna di Bordin Galtarossa & C., in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 2447 del 24 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Terme Bologna di Bordin Galtarossa & C., con sede in Abano Terme, via Flacco n. 29, codice fiscale n. 00279360283, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Bologna», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, estetica, massaggi subacquei e speciali, inalazioni, aerosol, grotta, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Prevato Beniamino.

93A1080

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. **345.000**
- semestrale	L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. **664.000**
- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300